



Via Di Belgioioso, 4 - 90015 Cefalù (PA)

Email. amftvtudia@gmail.com

PEC. amftvtudia@pec.it

Tel. 0921 421046 – Fax 0921 422581

Capitale Sociale € 10.000 i.v.

C.F. – P.IVA e iscr. Reg. imprese Palermo – Enna 06868780823

Spett.le

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Direzione generale valutazioni ambientali

Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS

va@pec.mase.gov.it

PROT. S. 37/24 DEL 30/10/2024

e p.c.

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza

Energetica

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

compniec@pec.mase.gov.it

Alla Presidenza della Regione Siciliana

segreteria@gabinetto@regione.sicilia.it

Alla Regione Sicilia

Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo

sopriipa@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente,

Dipartimento dell'Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali – CTS

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: [ID: 8870] AM FTV TUDIA S.r.l. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs.152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico denominato "San Giorgio", costituito da 7 aerogeneratori ciascuno di potenza pari a 6,8 MW, per una potenza complessiva di 47,60 MW, da realizzarsi nei Comuni di Polizzi Generosa, Castellana Sicula e Petralia Sottana (PA). **Osservazioni al Parere tecnico-istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR, prot. n. 30149 del 18 ottobre 2024 ed al parere**



Via Di Belgioioso, 4 - 90015 Cefalù (PA)

Email. amftvtudia@gmail.com

PEC. amftvtudia@pec.it

Tel. 0921 421046 – Fax 0921 422581

Capitale Sociale € 10.000 i.v.

C.F. – P.IVA e iscr Reg. imprese Palermo – Enna 06868780823

reso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo con atto prot. n. 9818 del 15 maggio 2024.

La Società AM FTV TUDIA S.r.l. (c.f./p.iva: 06868780823), in persona dell'Amministratore unico e rappresentante legale, Vezio Vazzana (c.f. VZZVZE53S05C421E), con sede legale in Cefalù (PA), nella via di Belgioioso n. 4, intende controdedurre ai pareri indicati in oggetto, resi rispettivamente dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR istituita presso il Ministero della Cultura e dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo.

A tal fine, si espone quanto segue.

1. Con riferimento al parere tecnico-istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR, prot. n. 30149 del 18 ottobre 2024.

In primo luogo, occorre rilevare che Codesto Spett.le MASE non deve tenere conto del parere sopra cennato, in quanto il MIC non è competente al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica nell'ambito della procedura di VIA nazionale relativa a progetti da ubicare sul territorio della Regione Siciliana.

Come si ricava dalla normativa e dalla giurisprudenza in materia, **l'organo competente alla tutela paesaggistica per le opere da realizzare all'interno del territorio della Regione Siciliana, anche quando la VIA sia condotta in sede statale ai sensi dell'art. 23 ss. del D.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., è sempre e comunque la Soprintendenza locale istituita con L.R. n. 80/1977 quale organo periferico dell'Assessorato regionale competente**, e non l'Amministrazione statale quale il MIC, che esercita le competenze in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali nella restante parte del territorio nazionale.

In tal senso, l'art. 14, lett. n) dello Statuto della Regione siciliana stabilisce che la tutela del paesaggio, conservazione delle antichità e delle opere artistiche è oggetto di competenza legislativa **esclusiva** regionale.

L'art. 1 del D.P.R. n. 637 del 1975, recante le *“Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti”*, stabilisce che **“L'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio”**.



Via Di Belgioioso, 4 - 90015 Cefalù (PA)
Email. amftvtudia@gmail.com
PEC. amftvtudia@pec.it
Tel. 0921 421046 – Fax 0921 422581
Capitale Sociale € 10.000 i.v.

C.F. – P.IVA e iscr Reg. imprese Palermo – Enna 06868780823

In virtù delle norme testé citate, in Sicilia le competenze in materia di tutela del paesaggio vengono esercitate dalla Regione per il tramite delle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali istituite con L.R. n. 80 del 1977, quali organi periferici del competente Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali.

Nel rispetto di tale riparto di competenze delineato dallo Statuto della Regione siciliana e dal decreto attuativo n. 637/1975, sono intervenuti i D.lgs. nn. 42/2004 e 152/2006, che hanno espressamente fatto salve le prerogative della Amministrazione regionale siciliana.

L'art. 8 del D.lgs. n. 42/2004 prevede testualmente che *“nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione”* facendo salve le competenze in materia riservate alle Regioni a statuto speciale.

Nello stesso senso, l'art. 35, comma 2-bis, del D.lgs. n. 152/2006, recante disposizioni transitorie e finali della parte II del Codice, che disciplina le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (“VAS”) e di VIA, dispone espressamente che *“le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei relativi statuti”*.

Alla luce di tale quadro normativo è indubbio che nel territorio della Regione Siciliana le competenze in materia di tutela del paesaggio nell'ambito del procedimento di VIA, anche se svolto a livello statale, sono espletate unicamente dall'Amministrazione regionale per mezzo delle Soprintendenze istituite con L.R. n. 80/1977.

Tale principio è ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa in fattispecie assimilabili alla presente, in cui i Giudici hanno annullato pareri relativi a progetti FER sottoposti a VIA nazionale da realizzare nel territorio siciliano resi proprio dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR, di cui hanno acclarato l'incompetenza alla luce del chiaro e non derogabile riparto di competenze delineato dal quadro normativo sopra evocato (cfr. TAR Sicilia – Palermo, sez. V, 17 novembre 2023, n. 3387; sez. V, 25 gennaio 2024, n. 287; TAR Sicilia – Catania, 25 marzo 2024, n. 1163, da ultimo TAR Sicilia – Palermo, sez. V, 2 ottobre 2024, n. 2731; sez. V, 7 ottobre 2024, n. 2776).

Le sentenze da ultimo citate muovono dall'insegnamento reso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) con la pronuncia n. 648/2022, in forza del quale è stata definitivamente risolta la questione giuridica attinente all'individuazione di quale



Via Di Belgioioso, 4 - 90015 Cefalù (PA)

Email. amftvtudia@gmail.com

PEC. amftvtudia@pec.it

Tel. 0921 421046 – Fax 0921 422581

Capitale Sociale € 10.000 i.v.

C.F. – P.IVA e iscr Reg. imprese Palermo – Enna 06868780823

sia, tra l'Amministrazione statale e l'Amministrazione regionale, l'organo competente alla tutela paesaggistica per opere da realizzare all'interno del territorio siciliano allorché la VIA sia da condurre in sede statale.

In particolare, il CGARS ha statuito che ***“le competenze in materia di tutela del paesaggio, sebbene siano nella restante parte del territorio nazionale normalmente esercitate dall'attuale MIC e, per esso, dalle Soprintendenze locali, sono esercitate dalla Regione per il tramite delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali istituite con L.R. n. 80 del 1977 quali organi periferici dell'Assessorato competente”***.

Peraltro, ancor più recentemente, il CGARS pronunciandosi proprio su appelli proposti dall'Avvocatura dello Stato sull'assunto che le Soprintendenze PNRR avrebbero competenza a prescindere dal riparto operato dallo Statuto siciliano ha chiaramente e definitivamente affermato che trattandosi ***“di una disciplina attuativa di una fonte del diritto di rango costituzionale, qual deve di certo ritenersi lo Statuto Speciale Siciliano, e recettiva delle determinazioni assunte dalla predetta commissione paritetica in virtù della delega espressamente prevista dall'art. 43 dello Statuto Speciale Siciliano, il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 deve ritenersi fonte di rango primario rinforzata (per contenuto e procedimento) e, pertanto, non può essere modificato o abrogato da una qualsiasi norma di rango primario successiva in ragione della sua dichiarata funzione di normativa di attuazione delle speciali prerogative costituzionali statutarie previste a tutela dell'autonomia siciliana.***

Di conseguenza, l'art. 29 D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 (e poi modificato dall'articolo 20, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41), che ha istituito presso il Ministero della Cultura la Soprintendenza Speciale per il P.N.R.R., pur costituendo una normativa primaria successiva al D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637, non può derogare la competenza dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana in tema di tutela del paesaggio e dei beni di interesse archeologico, non potendo, infatti, legittimare, in ragione della sua qualità di norma avente forza di legge, l'accentramento di competenze costituzionalmente decentrate, ossia espressamente conferite all'Amministrazione Regionale Siciliana dal vigente assetto del riparto di competenza sancito a livello costituzionale” (cfr. CGARS, 20 agosto 2024, nn. 677 e 678).



Via Di Belgioioso, 4 - 90015 Cefalù (PA)

Email. amftvtudia@gmail.com

PEC. amftvtudia@pec.it

Tel. 0921 421046 – Fax 0921 422581

Capitale Sociale € 10.000 i.v.

C.F. – P.IVA e iscr Reg. imprese Palermo – Enna 06868780823

Alla luce di quanto rappresentato, non vi è dubbio in ordine al fatto che il parere del MIC cui odiernamente si controdeduce è stato adottato da un soggetto privo di competenza al rilascio dello stesso, che si è illegittimamente arrogato l'esercizio di competenze in materia paesaggistica che nel territorio siciliano sono attribuite, per espressa previsione legislativa di rango costituzionale, nonché per consolidato orientamento giurisprudenziale, in via esclusiva all'Assessorato regionale dei Beni e dell'Identità Siciliana, per il tramite, nel caso di specie, della Soprintendenza ai BB.CC.AA di Palermo (**in merito alla erroneità ed illegittimità del parere reso da quest'ultima amministrazione si dirà nel successivo paragrafo**).

Ciò implica che il parere reso dal MIC, prot. prot. n. 30149 del 18 ottobre 2024, si appalesa irrilevante ai fini del rilascio del provvedimento di VIA nel caso di specie e, pertanto, non può essere considerato da Codesto Spett.le MASE nell'ambito del procedimento di VIA in oggetto.

Tanto chiarito, per mera esigenza di completezza – fermo restando quanto si argomenterà di seguito in ordine alle irragionevoli ed immotivate prescrizioni imposte dalla competente Soprintendenza di Palermo – si rileva in ogni caso l'erroneità delle affermazioni del MIC laddove asserisce che le opere di progetto ricadono nella fascia di rispetto di beni paesaggistici e culturali ai sensi dell'art. 20, co. 8, lett. c-quater) del D.lgs. 199/2021, dimostrando di aver totalmente travisato il senso della norma in parola.

Al riguardo, deve evidenziarsi che la norma testé citata è stata introdotta dal Legislatore al fine di disciplinare le c.d. aree idonee ad ospitare gli impianti FER, al fine ultimo di favorire lo sviluppo di tali tipologie di impianti.

Tra queste, la lett. c-quater) del co. 8 vi annovera **“le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici ...”**.

Come si desume dal chiaro tenore letterale della disposizione, la qualificazione di “area idonea” dei siti non ricompresi nel perimetro dei beni sottoposti a tutela e nella fascia di rispetto determinata considerando una distanza di 3 Km dal relativo perimetro non significa



Via Di Belgioioso, 4 - 90015 Cefalù (PA)

Email. amftvtudia@gmail.com

PEC. amftvtudia@pec.it

Tel. 0921 421046 – Fax 0921 422581

Capitale Sociale € 10.000 i.v.

C.F. – P.IVA e iscr Reg. imprese Palermo – Enna 06868780823

che sarebbe stata introdotta, *a contrario*, una fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela nella quale sarebbe preclusa l'installazione degli impianti eolici, né tanto meno un divieto a realizzare impianti eolici in aree vincolate ai sensi del D.lgs. n. 42/2004.

A conferma di ciò, il co. 7 dello stesso art. 20, prevede che **“Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”**.

Il tema è stato ampiamente affrontato dalla giurisprudenza amministrativa, proprio a smentita dei pareri resi dall'autorità paesaggistica, ed è stato precisato che *“l’art. 20 comma 8 c-quater del D. Lgs. 199/2021 definisce le aree “idonee” richiamando il parametro dei 500 metri dalle aree vincolate [e dunque anche dei 3 chilometri per gli impianti eolici], senza per questo introdurre previsioni automaticamente ostative per le aree “non idonee”, per le quali viceversa il comma 7 espressamente statuisce che “Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”* (cfr. TAR Palermo, Sez. V, ordinanze n. 3272 del 8.11.2023, n. 3814; 20.12.2023, n. 95; 11.1.2024 e n. 87 del 22.2.2024, da ultimo sentenze n. 2282/2024, 2776/2024).

Assodata la incompetenza del MIC a rendere parere nella procedura in oggetto, dunque, in ogni caso si rileva la illegittimità del rilievo sopra avversato.

2. Con riferimento al parere reso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo con atto prot. n. 9818 del 15 maggio 2024.

In coerenza con quanto sopra dedotto, ai fini della presente procedura di VIA, di seguito si esaminerà e dimostrerà la erroneità ed illegittimità delle conclusioni cui giunge il parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo sopra citato.

A tal proposito, quindi, si espongono alcune osservazioni volte a contestare tale ultimo parere nella parte in cui impone drastiche prescrizioni consistenti nello stralcio di tre aerogeneratori (SGR1, SGR4 e SGR6) e nella variante di una parte del tracciato del cavidotto.

Si tratta, infatti, di prescrizioni irragionevoli e del tutto ingiustificate rispetto all'effettivo stato dei luoghi.



Via Di Belgioioso, 4 - 90015 Cefalù (PA)

Email. amftvtudia@gmail.com

PEC. amftvtudia@pec.it

Tel. 0921 421046 – Fax 0921 422581

Capitale Sociale € 10.000 i.v.

C.F. – P.IVA e iscr Reg. imprese Palermo – Enna 06868780823

Al riguardo, sia consentito procedere con ordine.

2.1 In primo luogo, deve rilevarsi che, **come emerge dalla lettura del parere della Soprintendenza di Palermo, l'area di progetto complessivamente considerata non è interessata da vincoli.**

Di talché, **deve da subito segnalarsi l'incompetenza della Soprintendenza a rendere parere in merito, non solo alla luce del superiore dato di fatto, ma anche in virtù della vigente disciplina normativa.**

Ed infatti, il Legislatore è intervenuto a limitare il potere d'intervento delle Soprintendenze, anche per scongiurare abusi quale è quello perpetrato col parere qui avversato.

Nel dettaglio, il D.L. 13/2023 (convertito con la L. n. 41/2023) ha stabilito che *“è abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”*.

L'art. 12, comma 3-bis del D.lgs. n. 387/2003 prevede che *“Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*.

In concreto, la novella legislativa, all'art. 47 ss.mm.ii., ha soppresso il comma 2 dell'articolo 30 del D.L. 77/2021, secondo il quale nel caso di autorizzazione di impianti contermini ad aree sottoposte a tutela paesaggistica il Ministro della cultura si esprime in Conferenza di servizi con parere obbligatorio ma non vincolante e decorso tale termine l'Autorità competente provvede sulla domanda.

Come dedotto, in Sicilia le competenze del Ministero della cultura sono rimesse alla Regione per il tramite delle Soprintendenze in attuazione della lett. n) dell'articolo 14 dello Statuto e del D.P.R. n. 637 del 1975.



Via Di Belgioioso, 4 - 90015 Cefalù (PA)
Email. amftvtudia@gmail.com
PEC. amftvtudia@pec.it
Tel. 0921 421046 – Fax 0921 422581
Capitale Sociale € 10.000 i.v.

C.F. – P.IVA e iscr Reg. imprese Palermo – Enna 06868780823

Ne consegue che con l'approvazione del D.L. n. 13/2023, convertito con L. n. 41/2023, è stato dunque **eliminato qualsiasi potere di intervento del Ministero della cultura e, dunque, nel caso che ci occupa, delle Soprintendenze ai BB.CC.AA., ove si tratti di impianti localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela.**

Nella specie, ne discende l'incompetenza della Soprintendenza di Palermo a rendere il parere oggi avversato, in quanto il sito d'impianto oggetto di contestazione si trova in area contermina a siti sottoposti a tutela e, dunque, al di fuori del perimetro di competenza rimesso a tale ente.

2.1 Nel merito, si osserva che in ragione della ritenuta interferenza del progetto con aree di presunto interesse archeologico, la medesima Soprintendenza ha ritenuto di non autorizzare la realizzazione del progetto *de quo* nella sua interezza, ma di imporre la drastica prescrizione dello stralcio di 3 aerogeneratori (su 7 di progetto), oltre ad una variante del tracciato del cavidotto interrato.

Tali valutazioni non sono affatto condivisibili e meritano un approfondimento.

Preme chiarire che nel procedimento di VIA in esame si è espresso, in via preliminare rispetto al parere avversato, l'Ufficio della Soprintendenza competente in materia di Beni archeologici.

In particolare, la competente Sezione preposta alla tutela archeologica, con un primo parere del 31 gennaio 2023 (**Allegato 1**) aveva rilevato che l'impianto in questione ricadrebbe in un comprensorio di valenza archeologica e che, **all'esito delle ricognizioni effettuate nelle aree interessate dagli aerogeneratori denominati SGR1, SGR4 ed SGR6, erano stati rinvenuti "pochi materiali ceramici" "seppur molto frammentati e con segni evidenti di dilavamento"**.

In ragione di tali, seppur scarni, ritrovamenti, con il predetto parere del 30 gennaio 2023 la Soprintendenza aveva chiesto alla Società di integrare la Valutazione Preventiva di interesse archeologico effettuando ricognizioni anche sull'area interessata dalla Sottostazione Utente, nonché di svolgere, nell'ambito della VPIA già prodotta, saggi archeologici preventivi in corrispondenza dei su citati aerogeneratori (SGR1, SGR4 ed SGR6).

In riscontro alla predetta richiesta di integrazioni, la Società ha prodotto un'apposita Relazione Archeologica, volta ad esaminare lo stato dell'area destinata ad ospitare la



Sottostazione Utente (“RS06REL001611- INTEGRAZIONE VPIA”), nella quale si attesta che **“l’area interessata dalla SSU non presenta vincoli o indizi noti di natura archeologica. La ricognizione diretta sul terreno oltre a non aver restituito nessun elemento archeologico, ha permesso di constatare che l’area interessata dalle opere di scavo necessarie alla costruzione della SSU dell’impianto eolico “San Giorgio” è già stata notevolmente compromessa dalla costruzione della Stazione Elettrica Terna, con i relativi cavidotti afferenti, e della Sottostazione Utente attualmente in uso dell’impianto eolico sito in località Portella del Pero e relativo cavidotto. Per questo motivo scarsissime sono le probabilità che vi siano eventuali evidenze archeologiche. Per queste ragioni si definisce anche per quest’area un grado di potenziale archeologico del sito pari a 3, con un grado di rischio basso”** (Allegato 2).

Contestualmente, la Società ha presentato alla Soprintendenza anche la proposta di saggi archeologici da effettuare con riferimento alle aree interessate dalle torri eoliche denominate SGR1, SGR4 ed SGR6 (Allegato 3).

Alla luce dei superiori riscontri, la Soprintendenza si è pronunciata nuovamente in data 15 febbraio 2023 (Allegato 4) e, in considerazione degli esiti degli accertamenti effettuati in relazione alla Stazione Utente e della proposta di piano saggi effettuata dalla Società, ha concluso la procedura di VPIA confermando quanto già esposto nel proprio precedente parere del 30 gennaio 2023 e, in particolare che:

- **dovranno essere realizzati saggi archeologici preventivi in corrispondenza delle aree degli aerogeneratori SGR1, SGR4 ed SGR6;**
- **il parere definitivo sull’impianto eolico sarà espresso conseguentemente alle risultanze dei saggi archeologici e a conclusione dell’intero iter autorizzativo.**

Null’altro ha aggiunto in seno a tale parere del 15 febbraio u.s. l’Ufficio della Soprintendenza di Palermo competente in materia di beni archeologici.

Quindi non sono state imposte prescrizioni di sorta se non la prosecuzione delle verifiche archeologiche anzidette.

Alla luce di ciò, risultano del tutto ultronee ed ingiustificate le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo con il parere del 15 maggio 2024, consistenti nello stralcio dal progetto dei 3 aerogeneratori denominati SGR1, SGR4 ed SGR6, e nella variazione di parte del tracciato del cavidotto nella parte in cui lo stesso – secondo



Via Di Belgioioso, 4 - 90015 Cefalù (PA)

Email. amftvtudia@gmail.com

PEC. amftvtudia@pec.it

Tel. 0921 421046 – Fax 0921 422581

Capitale Sociale € 10.000 i.v.

C.F. – P.IVA e iscr Reg. imprese Palermo – Enna 06868780823

quanto asserito dalla Soprintendenza – interferirebbe con le aree archeologiche denominate di Tudiotta e Tudia.

L'imposizione delle superiori prescrizioni da parte della Soprintendenza di Palermo non risulta coerente con la pregressa attività istruttoria svolta dal servizio della Soprintendenza competente in ambito archeologico, il quale, come spiegato, non ha imposto alcun tipo di prescrizione ai fini della fattibilità del progetto, ma solo lo svolgimento di ulteriori approfondimenti *in situ*.

Ciò in quanto, come si legge nei pareri del 30 gennaio e del 15 febbraio 2023, nelle aree di riferimento sono stati ritrovati solo pochi materiali ceramici molto frammentari.

In altri termini, la prescrizione avente ad oggetto lo stralcio di tre aerogeneratori non trova riscontro nelle emergenze dell'attività istruttoria che ha preceduto il rilascio del parere della Soprintendenza prot. n. 9818/2024.

Né, invero, dalla disamina del parere prot. n. 9818/2024 è possibile evincere che l'Amministrazione abbia svolto, successivamente, ulteriori indagini da cui siano emerse evidenze idonee a superare gli esiti istruttori di cui ai pareri del 30 gennaio e del 15 febbraio 2023 e, dunque, tali da giustificare la introduzione di una nuova prescrizione che imponga lo stralcio di tre aerogeneratori.

Dalla superiore ricostruzione, basata sulle evidenze documentali inerenti al procedimento in esame, emerge come il parere della Soprintendenza sia errato e viziato in quanto impone una gravosa riduzione del numero degli aerogeneratori (3 su 7 di progetto) priva di una giustificazione tecnica né connessa ad accertate esigenze di tutela.

In sintesi, la Soprintendenza impone una misura sproporzionata rispetto alle risultanze istruttorie da essa stessa registrate ed alle misure di mitigazione (saggi archeologici *in situ*) introdotte nella fase antecedente al rilascio del parere avverso.

In tale materia il Consiglio di Stato ha chiaramente affermato che “...**L'interesse pubblico alla tutela del patrimonio culturale non ha, nel caso concreto, il peso e l'urgenza per sacrificare interamente l'interesse ambientale indifferibile della transizione ecologica, la quale comporta la trasformazione del sistema produttivo in un modello più sostenibile che renda meno dannosi per l'ambiente la produzione di energia, la produzione industriale e, in generale, lo stile di vita delle persone.**”



Via Di Belgioioso, 4 - 90015 Cefalù (PA)

Email. amftvtudia@gmail.com

PEC. amftvtudia@pec.it

Tel. 0921 421046 – Fax 0921 422581

Capitale Sociale € 10.000 i.v.

C.F. – P.IVA e iscr Reg. imprese Palermo – Enna 06868780823

La posizione 'totalizzante' così espressa dall'Amministrazione dei beni culturali si pone in contrasto con l'indirizzo politico europeo (Direttiva CEE n. 2001/77) e nazionale (d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387) che riconosce agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili importanza fondamentale, dichiarandoli opere di pubblico interesse proprio ai fini di tutela dell'ambiente...".

Sempre nella medesima pronuncia il Consiglio di Stato ha avuto modo di evidenziare come in forza del principio di integrazione delle tutele - riconosciuto, sia a livello europeo (art. 11 del TFUE), sia nazionale (art. 3-quater del d.lgs. n. 152 del 2006) ed "in virtù del quale le esigenze di tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle altre pertinenti politiche pubbliche, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile" deve concludersi per *"il superamento del bilanciamento tra valori contrapposti all'insegna di una nuova assiologia compositiva - ma anche al fine di individuare un adeguato equilibrio tra ambiente e patrimonio culturale, nel senso che l'esigenza di tutelare il secondo deve integrarsi con la necessità di preservare il primo".* In tal senso *"se il principio di proporzionalità rappresenta il criterio alla stregua del quale mediare e comporre il potenziale conflitto tra i due valori costituzionali all'interno di un quadro argomentativo razionale, il principio di integrazione costituisce la direttiva di metodo. La piena integrazione tra le varie discipline incidenti sull'uso del territorio, richiede di abbandonare il modello delle "tutele parallele" degli interessi differenziati, che radicalizzano il conflitto tra i diversi soggetti chiamati ad intervenire nei processi decisionali. **La valenza 'procedimentale' del principio di integrazione - bene esemplificata dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 dove si prevede che "linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio", escludendo per ciò stesso una incompatibilità di principio di essi con la tutela del paesaggio stesso** - implica che il procedimento sia la sedes materiae in cui devono contestualmente e dialetticamente avvenire le operazioni di comparazione, bilanciamento e gestione dei diversi interessi configgenti"* (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 23 settembre 2022, n. 8167).

Orbene, se i menzionati principi trovano applicazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione precedente rinvenga un conflitto tra la tutela culturale di alcuni beni puntuali e muniti di espressa tutela come delle croci votive, a maggior ragione i



Via Di Belgioioso, 4 - 90015 Cefalù (PA)

Email. amftvtudia@gmail.com

PEC. amftvtudia@pec.it

Tel. 0921 421046 – Fax 0921 422581

Capitale Sociale € 10.000 i.v.

C.F. – P.IVA e iscr Reg. imprese Palermo – Enna 06868780823

menzionati parametri avrebbero dovuto trovare ingresso nel caso di specie, ove non sussistono evidenze di beni meritevoli di tutela.

Dunque, un corretto bilanciamento degli interessi in gioco avrebbe dovuto far prevalere l'interesse alla tutela dell'ambiente integrato per mezzo della diffusione delle fonti rinnovabili.

In tal senso, **si chiede a Codesto Spett.le MASE di intervenire riequilibrando tale rapporto in termini logici e coerenti con gli esiti della stessa attività istruttoria condotta dalla Soprintendenza, poi inspiegabilmente tradita in sede di rilascio del parere prot. n. 9818/2024 (!).**

Invero, la stessa Soprintendenza appare consapevole della denunciata fragilità del parere reso. Questa emerge nella parte in cui, in calce al parere medesimo, si ammette la possibilità che i tre aerogeneratori SGR1, SGR4 ed SGR6 vengano mantenuti, prescrivendo, in tal caso, proprio quelle attività di indagine (saggi archeologici) già correttamente prescritti dalla Sezione per i Beni Archeologici in corso di istruttoria.

2.2 Sotto altro profilo, ossia quello inerente il tracciato del cavidotto, si evidenzia come esso attraversi le contrade Tudiotta e la borgata Tudia interessando solo strade asfaltate, ossia siti antropizzati e oramai neanche latamente qualificabili come muniti di rilievo archeologico.

Al riguardo, come si evince anche dalla lettura dell'estratto della Relazione Archeologica sopra citata, lungo la medesima viabilità è già stato collocato il cavidotto posto a servizio del parco eolico denominato "Portella Pero" regolarmente approvato dalla medesima Soprintendenza di Palermo.

Considerando, allora, che il tracciato del cavidotto da realizzare a servizio del parco eolico "San Giorgio" oggetto del procedimento di VIA *de quo*, coincide in parte con quello del cavidotto già esistente, posto a servizio del su citato impianto Portella Pero, e che in fase di realizzazione di tale opera non sono stati rinvenuti reperti archeologici di sorta, non può che concludersi che lungo la viabilità interessata ora dal nuovo cavidotto non sono presenti reperti archeologici di nessun tipo.

Di talché, le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza con il parere del 15 maggio 2024 si presentano viziate per disparità di trattamento e, inoltre, irragionevoli, in quanto le stesse non



Via Di Belgioioso, 4 - 90015 Cefalù (PA)

Email. amftvtudia@gmail.com

PEC. amftvtudia@pec.it

Tel. 0921 421046 – Fax 0921 422581

Capitale Sociale € 10.000 i.v.

C.F. – P.IVA e iscr Reg. imprese Palermo – Enna 06868780823

risultano coerenti con l'attività istruttoria condotta dal servizio competente da cui non sono emerse esigenze archeologiche tali da imporre un tale aggravio per la Società proponente.

Peraltro, trattandosi di area non soggetta a vincoli, il parere risulta, sul punto, anche privo di adeguata motivazione.

Al riguardo, giova richiamare il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, il quale, con riferimento ad un parere negativo reso da una Soprintendenza in merito alla realizzazione di un impianto FER su aree che “*non posseggono un vincolo di tipo indiretto né risultano in corso procedimenti per apporre una qualche forma di tutela*”, ha stigmatizzato l'agire provvedimento dell'Amministrazione rilevando come “**la valutazione dell'organo periferico del Ministero della Cultura scaturisca da un'aprioristica valutazione negativa nei confronti degli impianti per lo sfruttamento dell'energia eolica, visti in ogni caso come elemento negativo**” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 gennaio 2023, n. 438).

Alla luce di quanto argomentato, **risulta evidente come tutte le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza costituiscano nulla più che la manifestazione di un aprioristico atteggiamento ostativo rispetto alla presente iniziativa, del tutto contrario ai principi affermati in materia dalla giurisprudenza.**

Con la conseguenza che il parere della Soprintendenza di Palermo, cui si controdeduce con le presenti osservazioni, non può avere valore vincolante ai fini del rilascio del provvedimento di VIA nella parte in cui impone lo stralcio dei predetti aerogeneratori e la variazione del tracciato del cavidotto.

Ed infatti, l'unica prescrizione che può legittimamente essere recepita nel caso di specie, ai fini del rilascio del Decreto VIA positivo, è lo svolgimento di ulteriori indagini archeologiche, in coerenza con i rilievi istruttori svolti dal competente servizio archeologico della Soprintendenza.

In tal senso, occorre evidenziare che con il D.L. n. 13/2023 (convertito con L. n. 41/2023), il Legislatore ha precisato all'art. 2-sexies aggiunto all'art. 25 del D.lgs. 152/2006 che “**In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**”.



Via Di Belgioioso, 4 - 90015 Cefalù (PA)

Email. amftvtudia@gmail.com

PEC. amftvtudia@pec.it

Tel. 0921 421046 – Fax 0921 422581

Capitale Sociale € 10.000 i.v.

C.F. – P.IVA e iscr Reg. imprese Palermo – Enna 06868780823

Di talché, correttamente la sezione beni archeologici della Soprintendenza, con il parere del 15 febbraio 2023, ha affermato che il parere definitivo sull'impianto eolico sarà espresso conseguentemente alle risultanze dei saggi archeologici e a conclusione dell'intero iter autorizzativo, senza che quindi tali indagini possano ostare al rilascio del provvedimento positivo di VIA.

Per tutto quanto esposto, la Società AM FTV TUDIA S.r.l., in persona dell'attuale legale rappresentante

CHIEDE

a Codesto Spett.le Ministero di concludere positivamente il procedimento di VIA in oggetto, senza tenere conto del parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo nella parte in cui esso impone le prescrizioni di stralciare 3 aerogeneratori e di variare il tracciato del cavidotto, in quanto, per tutto quanto sopra esposto, il parere in parola è errato ed illegittimo e non può assumere efficacia vincolante ai fini della adozione del provvedimento di VIA.

Con osservanza.

AM FTV TUDIA S.r.l.
